



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE N. 52

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione – pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI IMU - ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale. Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. Pasqualon Eric - Sindaco	Sì
2. Pausco Elisa - Consigliere	Sì
3. Bombonati Andrea - Consigliere	Sì
4. Lucietto Alberto - Consigliere	Sì
5. Zacchia Christian - Consigliere	Sì
6. Cervato Iside - Consigliere	Sì
7. Maistrello Francesca - Presidente	Sì
8. Bisi Lorena - Consigliere	Sì
9. Lovo Maurizio - Consigliere	Sì
10. Grando Raffaella - Consigliere	Sì
11. Devisoni Stefano - Consigliere	Sì
12. Bernardi Laura - Consigliere	Sì
13. Cervellin Felice - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Candia Dott. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Maistrello Francesca assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, designati gli scrutatori nei nomi dei consiglieri Zacchia e Bernardi, invita il consiglio a discutere e deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI IMU - ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; dal 2022 sono esenti;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente

l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamato il D.M. del 7/7/2023 recante:

- L'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU;
- Le modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto informatizzato delle aliquote IMU.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2022 con cui sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote della nuova IMU, confermando le aliquote in vigore nel 2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 20/11/2023 con la quale sono state approvate le aliquote, detrazioni e agevolazioni imu per l'anno 2024;

Considerato che le aliquote devono essere stabilite in misura da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Rilevato che le aliquote che il Comune stabilisce dovranno essere compatibili con il nuovo sistema di pubblicazione previsto dal D.M 7/7/2023;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2024 può essere soddisfatto quindi con l'adozione delle seguenti aliquote, che risultano compatibili con quanto previsto dal D.M. 7/7/2023:

- 1) aliquota ordinaria 9,80 per mille;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 5,50 per mille con detrazione di euro 200,00;
- 3) abitazioni locatate a canone agevolato ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 – art. 5 comma 1-2: aliquota 8,6 per mille;
- 4) abitazioni date in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado: aliquota 7,60 per mille;
- 5) alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP: aliquota 5,50 per mille;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,00 per mille;
- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 9,8 per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota 8,80 per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota 9,80 per mille.
- 10) Immobili non locati o sfitti, ad eccezione di quelli ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta ai sensi del regolamento vigente: aliquota del 10,6 per mille

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU in vigore dal 2020;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo Statuto Comunale Vigente

PROPONE

A) Di approvare, confermando le aliquote già in vigore dall'anno 2020, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente approvate, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

- 1) aliquota ordinaria 9,80 per mille;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 5,50 per mille con detrazione di euro 200,00;
- 3) abitazioni locatate a canone agevolato ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 – art. 5 comma 1-2: aliquota 8,6 per mille;
- 4) abitazioni date in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado: aliquota 7,60 per mille;
- 5) alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP: aliquota 5,50 per mille;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,00 per mille;

- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 9,8 per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota 8,80 per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota 9,80 per mille.
- 10) Immobili non locati o sfitti, ad eccezione di quelli ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta ai sensi del regolamento vigente: aliquota del 10,6 per mille

B) di allegare al presente atto il prospetto delle aliquote elaborato ai sensi del D.M 7/7/2023, da pubblicarsi sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

D) di dare atto che le suddette aliquote consentono il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e garantiscono l'erogazione dei propri servizi;

E) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

F) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- Il Presidente del Consiglio dà la parola all'Assessore Lucietto che illustra in sintesi il contenuto della deliberazione;

- l'Assessore Lucietto: spiega che, per quanto riguarda la proposta di delibera, si tratta di approvare le aliquote IMU per l'anno 2024, che saranno le stesse approvate nel 2023, con delibera 69 del dicembre 2022. Viene illustrato che il Ministero dell'Economia, in materia di costi municipali, ha stabilito che i Comuni possono diversificare dei casi di applicazione dell'imposta e che le casistiche relative ai fabbricati di categoria D, A/10, C2 e C3, sia di nuova costruzione che ristrutturati, sono state ricondotte nella casistica ordinaria in quanto il nuovo prospetto introdotto dal Decreto del Ministero è abbastanza rigido nelle specifiche ed, essendo alla prima applicazione, ci si è attenuti il più possibile allo schema fornito. Nel corrente esercizio, non ci saranno variazioni di aliquote, a conferma dello sforzo dell'Amministrazione a lasciare tutto invariato.

- il Consigliere Bernardi: ha qualche richiesta da fare. Nel Consiglio di dicembre 2022 era stata determinata una nuova aliquota d'imposta per l'anno 2023 del 10,6 per mille, da applicare agli immobili non locati, per mantenere gli equilibri di bilancio del Comune. Si nota che questa rimane applicata anche per il 2024, ma la motivazione non risulta in delibera. Il Consigliere chiede la motivazione di questo. Fa presente, altresì, che viene citata nella delibera l'esenzione dell'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice, che dovrebbero essere esenti, però questo al prospetto non risulta. Viene chiesto se sono dimenticanze o altro. Inoltre, nel prospetto gli immobili di categoria A10 rimangono con aliquota ordinaria, vede che è indicato immobili di categoria A10 all'aliquota del 10,6, anche se sono a disposizione o utilizzati, quindi hanno la stessa aliquota di quelli iscritti.

- l'Assessore Lucietto: replica che per quanto riguarda il mantenimento dell'aliquota al 10,6 per mille agli immobili non locati, è stata mantenuta tale per continuare nell'incentivazione per i proprietari di immobili di darli in locazione, sia ad uso abitativo che ad uso commerciale ed artigianale. Il mantenimento degli equilibri di bilancio è un presupposto fondamentale per poter approvare le aliquote IMU ogni anno e nella proposta di delibera è presente la frase, a differenza di quanto detto dalla consigliera Bernardi. Inoltre, l'esenzione dell'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice è sottintesa in quanto lo schema fornito prevede l'inserimento delle sole esenzioni applicate dall'Ente, mentre le esenzioni determinate da norme nazionali sono già incluse. Infine, per quanto attiene l'ultimo quesito, interviene il Dott. Fulvio Daminato che fornisce spiegazioni esaustive ed una più corretta interpretazione del prospetto ministeriale.

DATO ATTO che non segue ulteriore discussione.

POSTA in votazione la proposta di deliberazione.

CON voti favorevoli n. 9, contrari n.1 (Bernardi), astenuti n. 3 (Grando, Devisoni, Cervellin), tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 13:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone, altresì, i relativi allegati, dando atto che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n.9, contrari n.1 (Bernardi), astenuti n. 3 (Grando, Devisoni, Cervellin), tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 13:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato Digitalmente

Maistrello Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente

Candia Dott. Massimo